

N. 20218 /2014 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Sezione XVII civile

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 21 marzo 2018

TRA

[REDACTED], il [REDACTED]; [REDACTED]  
[REDACTED]; rappresentati e difesi dagli [REDACTED] e dall [REDACTED]  
[REDACTED], elettivamente domiciliati presso il loro studio in [REDACTED],  
- attori

E

[REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall [REDACTED], elettivamente domiciliata  
presso lo studio della medesima, in [REDACTED];  
- convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21 marzo 2018, riportate in motivazione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio [REDACTED] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Rieti, per sentir “I – Nel merito: accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo n. 0759000693082 del 24/10/2000 che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e di conseguenza accertare e dichiarare la gratuità del contratto ora detto ex art. 1815 del c.c.; rideterminare il dare e avere tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa; condannare la banca convenuta a restituire alle parti attrici tutte le somme eventualmente corrisposte in eccesso da quest’ultime, nella misura indicata nella perizia o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa, previa, all’occorrenza, compensazione legale o giudiziale tra quanto eventualmente dovuto da parte attrice alla banca; condannare la Banca a risarcire alle parti attrici i danni patrimoniali da essa subiti a seguito delle somme addebitate illecitamente alla stessa da parte della banca convenuta, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice. ... III – In ogni caso: con vittoria di spese...”.

Premettevano gli attori di avere stipulato, in data 24 ottobre 2000, un contratto di mutuo ipotecario con la convenuta per l’importo di euro 139.443,36 e di avere richiesto alla medesima il rilascio di copia del contratto e del relativo piano di ammortamento, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., senza ottenere alcun riscontro.

Deducevano di avere appurato, mediante ausilio di un perito, che la Banca nel corso del rapporto avesse applicato interessi in misura superiore a quella dei tassi-soglia di riferimento e chiedevano, per tale ragione, che fosse accertata la nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto la pattuizione degli interessi e dichiarata la gratuità del mutuo, in ossequio al disposto dell’art. 1815 secondo comma c.c.; conseguentemente, chiedevano che fosse accertato il loro diritto alla ripetizione delle somme da loro già indebitamente corrisposte in favore dell’Istituto di credito a titolo di interessi in misura superiore al dovuto ed operata la compensazione tra le stesse e il credito della Banca quanto alla restituzione del capitale residuo.

Proponevano, altresì, domanda risarcitoria, al fine di ottenere il ristoro dell’ulteriore pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza delle condotte asseritamente illecite dell’Istituto di credito.

Si costituiva la parte convenuta, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda proposta dagli attori, avendo ceduto il credito derivante dal contratto di mutuo oggetto di causa nei confronti della [REDACTED] s.r.l., operazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2012.

In ogni caso, contestava la fondatezza della domanda anche nel merito.



Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale: *“In via principale, dichiarare la convenuta banca Intesa San Paolo carente di legittimazione passiva per quanto su esposto e per l’effetto estrometterla dal giudizio; rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che sfornite di qualsiasi supporto probatorio; in via pregiudiziale... dichiarare in ogni caso intervenuta la prescrizione quinquennale e in subordine quella decennale del diritto di cui in narrativa; dichiarare parte attrice, in conformità al principio del divieto dell’abuso del diritto per le ragioni su esposte, aver violato i doveri di buona fede e correttezza nella conclusione e nell’esecuzione del contratto in questione, e per l’effetto condannare gli attori al risarcimento del danno nella misura da liquidarsi in via equitativa dal Giudice; respingere ogni altra richiesta ivi compresa di risarcimento del danno, con vittoria di spese...”*.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.

Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 12 luglio 2017, nella quale la causa era trattenuta in decisione e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati. Con ordinanza del 31 gennaio 2018, era disposta la rimessione della causa sul ruolo, per le ragioni ivi esposte che qui integralmente si richiamano.

All’udienza del 21 marzo 2018, la causa era nuovamente trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini non richiesti.

\*\*\*\*\*

La domande formulate dagli attori sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delle domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta, sollevata da quest’ultima sul presupposto della propria carenza di legittimazione passiva, per essere intervenuta cessione del credito derivante dal contratto di mutuo alla [REDACTED] s.r.l., facente parte dl Gruppo [REDACTED], nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione (della quale è stato pubblicato avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 16 giugno 2012).

Si è infatti verificata, nel caso di specie, la mera cessione del credito vantato dalla Banca nei confronti dei mutuatari e non già la successione della cessionaria nel rapporto contrattuale nel suo complesso, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l’esperienza da parte dei debitori dell’azione volta ad ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto nei confronti dell’Istituto di credito con il quale esso è stato stipulato.

Nel merito, si rileva che gli attori hanno allegato del tutto genericamente che nel rapporto contrattuale intercorso con la convenuta quest’ultima avesse applicato tassi di interesse *“elevati e*



*tali da superare il limite legale*”, facendo rinvio poi alle risultanze di un elaborato tecnico redatto in sede stragiudiziale da un perito di parte, asseritamente prodotto in allegato alla citazione, quanto alla specificazione nel dettaglio delle proprie doglianze.

Invero, l’evidente lacuna ravvisabile nella stessa allegazione delle ragioni sulle quali sono state fondate le domande - quand’anche si ritenesse ammissibile procedere ad un’integrazione dei contenuti assertivi della citazione mediante il riferimento al contenuto dell’elaborato tecnico - non potrebbe, però, essere colmata neppure avendo riguardo al contenuto della perizia di parte richiamata in citazione dagli attori: questi ultimi si sono infatti limitati a produrre un estratto dell’elaborato redatto dall’esperto da loro incaricato (all. 2 del fascicolo di parte), dal quale non è dato evincere alcun elemento di dettaglio che consenta di comprendere specificamente il contenuto delle doglianze degli attori, bensì soltanto una valutazione sintetica (espressa, peraltro, in modo del tutto apodittico) circa la presunta usurarietà del mutuo.

Alla luce del tenore delle allegazioni degli attori, si è, pertanto, ritenuto di non accogliere neppure l’istanza di disporre Consulenza tecnico d’ufficio di natura contabile volta alla ricostruzione del rapporto di mutuo intercorso tra le parti, giacché la stessa avrebbe assunto, nel caso di specie, un’inammissibile funzione esplorativa.

Per tali ragioni, le domande proposte dagli attori debbono essere respinte.

Data la soccombenza, la parte attrice va condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta; queste ultime si liquidano complessivamente in euro 13.430, per compensi professionali (euro 2.430 per la fase di studio, euro 1.550 per la fase introduttiva, euro 5.400 per la fase istruttoria, euro 4.050 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 13.430, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 04/04/2018

Il Giudice  
Laura Centofanti

